

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che sono già in corso studi sulla possibilità di aumentare gli stipendi agli ufficiali.

« Il sottosegretario di Stato
« BATTAGLIERI ».

Girardi. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per conoscere se non creda necessario che ai provvedimenti in corso per indennizzare coloro che nelle regioni invase dal nemico, ebbero danni in beni mobili ed immobili; non sia il caso di estendere l'indennizzo a coloro che nei giorni dell'invasione non poterono recuperare il bagaglio spedito, rifiutandosi l'Amministrazione ferroviaria all'indennizzo aducendo lo stato di forza maggiore ».

RISPOSTA. — « Effettivamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla quale dopo gli avvenimenti militari dell'Ottobre 1917 erano stati presentati numerosi reclami per mancata riconsegna di bagagli, dovette declinare ogni sua responsabilità in proposito, e ciò a norma dell'articolo 145 delle tariffe e condizioni dei trasporti, che dichiara non dovuta alcuna indennità, per qualsiasi causa o titolo, per i danni derivati da caso fortuito o da forza maggiore.

« Si tratta di reclami concernenti spedizioni fatte nei giorni e sulle linee in cui più grave si manifestò la perturbazione di tutto l'esercizio ferroviario in conseguenza dei suddetti avvenimenti militari e dell'invasione nemica. Non poteva in diritto esser tenuta l'Amministrazione ferroviaria al pagamento di un indennizzo qualsiasi in codesti casi di forza maggiore.

« È però da tener presente il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, che ammette, fra l'altro, (articolo 5 e 6), il risarcimento per la perdita di cose mobili in conseguenza di un fatto della presente guerra.

« Qualora i reclamanti ritenessero di ripetere i risarcimenti previsti dal citato decreto e i quali non fanno carico alla ferrovia, potranno rivolgerne domanda alla Regia intendenza di finanza, a norma dell'articolo 24 del decreto medesimo. L'Amministrazione ferroviaria da parte sua non avrà difficoltà di rilasciare le dichiarazioni di cui fosse richiesta quando risulti che la perdita di bagagli, regolarmente spediti ma non potuti riconsegnare, sia dovuta alle circostanze su accennate.

« Il sottosegretario di Stato
« CIAPPI ».

Giretti. — *Al ministro d'agricoltura ed al commissario generale per i combustibili nazionali.* — « Per sapere se essi ritengano confacente a quella serietà che dovrebbe informare tutti gli atti del Governo, l'ordinanza del 24 gennaio ultimo scorso, con la quale il detto Commissario ha stabilito (articolo 6) che, fatta eccezione per i boschi e piante requisiti, nessuna nuova lavorazione e nessun taglio di piante sparse possano essere iniziati senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura e senza il nulla osta del Commissario generale.

RISPOSTA. — « La disposizione dell'ordinanza commissariale 24 gennaio ultimo scorso, cui accenna l'onorevole interrogante risponde ad un imperioso interesse pubblico, mirando ad assicurare che appena cessate le esigenze di guerra siano gelosamente tutelate e risparmiate le riserve del nostro patrimonio boschivo, sia per il vantaggio che ne deriva all'agricoltura ed al regime idraulico, sia per ogni futuro bisogno.

« Tale disposizione è intesa perciò a regolare e contenere entro i limiti delle necessità economiche e delle opportunità tecniche i tagli di boschi o di piante sparse; prescrivendo che i tagli stessi siano subordinati al nulla osta del Commissariato combustibili per ciò che attiene alle disponibilità eventualmente esistenti in commercio di combustibili vegetali o di altri combustibili atti a sostituirli, e all'autorizzazione del Ministero di agricoltura nei riguardi silvani. Ritengo che questa oculata restrizione di tagli non può per il momento causare danni al paese.

« D'altra parte il Commissariato si è attenuto e si atterrà a criteri di larghezza nell'esaminare le domande che gli son pervenute e gli perverranno, dirette ad ottenere il nulla osta per le singole utilizzazioni, concedendo in massima tale nulla osta, meno in casi in cui peculiari ragioni consigliassero diversamente nell'interesse generale.

« Conviene altresì aggiungere che, con un provvedimento d'indole generale, cioè, con circolare diretta ai prefetti ed agli ispettori forestali, in data 14 aprile ultimo scorso è stato stabilito che non occorre il preventivo nulla osta del Commissario nei casi in cui i tagli di boschi o di piante si vogliano intraprendere al solo scopo di esercitare diritti civici o di ricavare i prodotti necessari ai bisogni famigliari degli interessati od a quelli agricoli o minerari locali o per riparazione e costruzione di case o per il